



Risposta al foglio del 15/05/2020

Numero 174266/N.060.020

Oggetto: Piano Strutturale Intercomunale. Approvazione Proposta di Adozione dell'Unione dei Colli Marittimi Pisani. D.C.U. n.17 del 20/12/2019.

- D.C.Comune di Castellina Marittima n.1 del 24/02/2020;
- D.C.Comune di Montescudaio n.5 del 2/03/2020;
- D.C.Comune di Riparbella n.3 del 5/02/2020.

Adozione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014.

Richiesta di contributi in adozione/RETTIFICA

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si comunica quanto segue:

Disciplina di Piano

pag 21 sostituire “*valorizzando le tecniche di selvicoltura naturalistica*” con “criteri della Gestione Forestale Sostenibile così come disciplinato dalla legge forestale”

pag 47 non rientra nei compiti del PO dare indicazioni in merito alle forme di gestione delle superfici forestali
rivedere quindi la formulazione del secondo punto del paragrafo 1.3 Sottosistema dell'alta collina

Doc QV1 Rapporto Ambientale

‘Gli ambienti forestali della Val di Cecina hanno subito nel passato una intensa utilizzazione. Rilevante, fino agli anni ’60 del secolo scorso, il prelievo di risorse legnose per fornire legna da ardere alle caldaie di evaporazione delle saline di Volterra. Dopo un abbandono diffuso dei boschi verificatosi nel dopoguerra, nell’ultimo ventennio tali attività sono riprese con maggiore intensità, soprattutto nelle proprietà private, per effetto concomitante della maggior richiesta sul mercato di biomassa a scopo energetico, della maggior quantità di legname presente e, infine, della disponibilità di manodopera a basso costo. Al forte prelievo nelle proprietà private, spesso causa di forti alterazioni della struttura ecologica e del valore naturalistico dei boschi, si contrappone una gestione più conservativa nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale regionale e nel sistema delle Riserve Naturali. La gestione di tipo naturalistico, finalizzata a conservare la foresta, anche mediante interventi di miglioramento ambientale, ha restituito notevoli elementi di naturalità e maturità al bosco, accentuandone il valore paesaggistico ed ecologico.’ Pagg 79/80 Doc QV1 rapporto ambientale)

Sia nella proprietà privata sia nella proprietà pubblica l'utilizzazione forestale deve essere improntata ai criteri della Gestione Forestale Sostenibile così come disciplinato dalla legge forestale. Appare quindi non corretto parlare di gestione di tipo naturalistico finalizzato a conservare la foresta solo per la parte di PAFR

“Scendendo nel dettaglio delle aree boscate e più specificatamente nelle tipologie forestali così come definite nell'Inventario Nazionale Forestale si sono estratti” (pag 174 Doc QV1 rapporto ambientale)

Correggere la citazione (si chiama Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC) e indicare l'anno di riferimento

‘Un caso particolare, meritevole di precisazioni in questa sede, è dato dalle superfici oggi boscate ma un tempo (anno 1954) coltivate. Queste superfici vengono definite nella Legge Forestale Regionale L.R.39/2000 Di seguito, paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione. Di seguito si riporta la loro distribuzione divise per Comune amministrativo. Con questa carta si identificano le superfici boscate che ai sensi dell'Art.80 bis del RF 53R/2015 della Regione Toscana possono essere oggetto di recupero a fini produttivi con la sola autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. Queste aree sono state definite per differenza tra le riprese aeree del 2016 e quelle del 1954, identificando come "aree 80bis" tutte le superfici che risultano boscate nel 2016 e coltivate nel 1954. La trasformazione e riconversione a funzioni agricole produttive di queste aree non è necessario alcun rimboschimento compensativo né al pagamento di oneri compensativi. Nelle immagini seguenti si riporta un esempio di territorio interessato da colture agrarie nel 1954, per lo più oliveti, che a seguito di processi di abbandono e successiva colonizzazione vegetazione spontanea, oggi rientrano nella definizione di bosco’. (pag 175 Doc QV1 rapporto ambientale)

Riformulare il concetto e correggere il riferimento normativo. L'art 80 bis del regolamento forestale (DPGR 48/R/2003) definisce i criteri per l'autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione. Il volo del 1954 è considerato elemento oggettivo per definire la storicità del paesaggio. Pertanto se l'area oggetto di intervento oggi boscato non lo era nel 1954 la stessa può essere oggetto di recupero a fini produttivi agro silvo pastorali secondo la disciplina individuata nella legge forestale (lr 39/00 art 42 comma 1 bis e art 44 comma 2) oltre ai criteri del succitato art 80 bis del regolamento forestale.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni